



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Giampiero Maria Gallo	Consigliere
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Rossana De Corato	I Referendario
dott.ssa Alessandra Cucuzza	Referendario relatore
dott. Ottavio Caleo	Referendario
dott.ssa Marinella Colucci	Referendario

Nell'adunanza in camera di consiglio del 22 ottobre 2019 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

emessa sulla richiesta di parere formulata dal Comune di Muggiò,

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", in particolare l'articolo 7, comma 8;

vista la nota pervenuta a questa Sezione in data 14 ottobre 2019, con cui il Vicesindaco del Comune di Muggiò ha chiesto un parere;

vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per deliberare sulla sopra indicata richiesta;



udito il relatore, dott.ssa Alessandra Cucuzza.

PREMESSO IN FATTO

Il Vicesindaco del Comune di Muggiò, dopo aver riferito di formulare la richiesta in esame *“quale sostituto del Signor Sindaco – temporaneamente assente per ragioni di salute”*, ha chiesto di conoscere il parere della Sezione *“sulla corretta applicazione dell’articolo 1 commi da 361 a 366 della Legge 30/12/2018 n. 145 e successive modificazioni ed integrazioni che hanno introdotto, con decorrenza dal 01/01/2019, una nuova disciplina in materia di utilizzo delle graduatorie concorsuali”*.

In particolare, la richiesta di parere verte su due problematiche:

- la prima è relativa ad una specifica procedura concorsuale bandita in data 15/02/2019 per la copertura di due posti a tempo indeterminato di istruttore direttivo tecnico ed alla possibilità di utilizzare la graduatoria approvata a seguito del suddetto bando per coprire un posto successivamente resosi vacante a seguito delle dimissioni di altro dipendente dell’ente, inquadrato nel medesimo profilo professionale e destinato alla medesima area;
- la seconda, di profilo più ampio, riguarda la possibilità di procedere, previo apposito convenzionamento, al reclutamento di personale con il profilo professionale di *“Istruttore Amministrativo”* mediante scorrimento di graduatorie di altri enti locali approvate in data anteriore al primo gennaio 2019 e ancora vigenti nel rispetto delle condizioni fissate dall’art. 91 del d.lgs. n. 267/2000.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall’art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Preliminarmente occorre dunque valutare l'ammissibilità dell'istanza in oggetto alla luce dei consolidati orientamenti ermeneutici, con particolare riguardo all'atto del 27 aprile 2004, con il quale la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere, proposta dal Vicesindaco in considerazione della temporanea assenza del Sindaco per motivi di salute, deve ritenersi ammissibile in quanto, nella stessa istanza, vengono esplicitate in modo espresso le ragioni che legittimano lo stesso ad agire in sostituzione del sindaco e conseguentemente a rappresentare l'ente ai sensi dell'art. 52 comma 2 del TUEL. Quest'ultima disposizione prevede, infatti, che *"il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo"*.

Sotto il profilo oggettivo, si evidenzia che la funzione consultiva attribuita alle sezioni regionali riguarda quesiti in materia di contabilità pubblica a carattere generale ed astratto. A tal proposito la Sezione delle Autonomie ha chiarito, ai fini della individuazione dei confini dell'attività consultiva, che l'ambito di intervento della Corte dei conti è *"limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli"* (Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, delibera n. 5/2006).

Successivamente le Sezioni riunite, nel confermare il predetto orientamento, hanno avuto modo di precisare che la funzione consultiva può comprendere le *"modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica – espressione della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di*

bilancio” (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, delibera n. 54/2010). Affinché, tuttavia, la funzione consultiva possa comprendere l’esame dell’impatto sulla sana gestione finanziaria di alcune rilevanti voci di spesa, quali ad esempio il personale, è necessario che il quesito concerna l’interpretazione di previsioni legislative recanti limiti e divieti in grado di incidere sulla sana gestione dell’ente e sugli equilibri di bilancio e, dunque, finalizzati al contenimento complessivo della spesa pubblica e al conseguimento di obiettivi di riequilibrio finanziario nell’ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica.

Nel caso in esame, invece, il quesito sottoposto all’esame della Sezione, riguarda esclusivamente le modalità di selezione del personale e di utilizzazione delle graduatorie concorsuali, le quali non sono suscettibili di recare riflessi sulle richiamate questioni di sana gestione finanziaria dell’ente e dei relativi equilibri di bilancio.

Ne deriva, pertanto, che la richiesta di parere, non rientrando nella materia della contabilità pubblica, non può essere oggetto di attività consultiva da parte della magistratura contabile e, per tale ragione, deve essere dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, dichiara inammissibile la richiesta di parere di cui in epigrafe.

Così deliberato in Milano nella camera di consiglio del 22 ottobre 2019.

Il Relatore

(dott.ssa Alessandra Cucuzza)

Il Presidente

(dott.ssa Maria Riolo)

Depositata in Segreteria il

24 OTTOBRE 2019

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

(Susanna De Bernardis)